



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

(V. Stampato Camera n. 3671-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 2017*

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa
e dell'insolvenza

Art. 12.

(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.